COMUNE di CANICATTI' *Provincia di Agrigento*	Nro 102 del 30 DIC. 2015

Determinazione del Sindaco

OGGETTO	Nomina messo notificatore

L'anno duemilaQUINDICI addì 3 del mese di _____ nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale,

IL SINDACO

Premesso:

- **che** la normativa vigente - art. 10, comma 1, della legge n. 265 del 3 agosto 1999, prevede *che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge;*
- **che** il messo notificatore comunale si occupa della gestione e della notifica di atti propri dell'Amministrazione e degli esterni che ne fanno richiesta, adempimento di legge avente carattere tassativo, indispensabile ed urgente poiché connessa anche a possibili scadenze perentorie;
- **che** data la carenza di personale, dovuta anche alla indisponibilità di una unità, è necessario assegnare ad un altro dipendente le funzioni di messo notificatore per assicurare costantemente il servizio di che trattasi, la cui sospensione potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio;
- **che** per la rilevante mole di atti da notificare, effettuata anche per conto di altri enti, l'attività non può essere assicurata da un solo dipendente, per cui necessita individuare almeno una altra unità capace di svolgere tale servizio importante e delicato, che si configura come necessario, indispensabile ed urgente;

Visto l'art. 289 del Vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana, il quale dispone, tra l'altro, che ogni comune ha uno o più messi autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità. I messi comunali possono anche notificare atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta all'ente da cui essi dipendono. La relazione di notificazione del messo fa fede fino a querela di falso.

Rilevata la propria competenza, posto che è venuta meno la nomina a messo notificatore dei dipendenti comunali da parte del Prefetto per effetto dell'abrogazione dell'art. 273 del T.U.L.C., approvato con R.D. n. 383/1934, ad opera dell'art. 64 della legge n. 142/90 e dall'art. 274 del D. Lgs. n. 267/2000;

Valutata l'opportunità di conferire funzioni di messo notificatore al dipendente Insalaco Francesco in quanto lo stesso, dopo avere partecipato ad apposito corso di formazione, è stato giudicato idoneo a ricoprire l'incarico, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 338 del 21/3/2007, ed è quindi in possesso di adeguata competenza in materia ed esperienza in materia;

Ritenuto, per le considerazioni che precedono, di procedere in merito al fine di assicurare un servizio necessario ed indispensabile,;

DETERMINA

1. Nominare ed attribuire al dipendente sig. Insalaco Francesco - ctg. B3), in via del tutto temporanea e fino a termine dell'esigenza, le funzioni di messo notificare, per sopperire a carenze di personale ed assicurare una attività necessaria la cui interruzione potrebbe configurarsi come sospensione di pubblico servizio.
2. La presente nomina ha effetto dalla data di notifica della presente all'interessato ed ha valore fino a diversa disposizione in merito, salvo revoca da disporsi con pari atto.
3. Notificare copia della presente all'interessato, al Segretario generale, al Dirigente Affari Generali, all'ufficio Notifiche e all'ufficio del personale per l'inserimento in fascicolo.

Il Sindaco
(rag. V. Corbo)